

**Disciplinare relativo alla pesca nel mese di ottobre nelle zone no kill  
ricomprese nell'area di tutela della trota marmorata  
(Art. 11 comma 4 Regolamento provinciale per la pesca nelle acque pubbliche  
interne della provincia di Belluno)**

Le zone sono situate nel fiume Piave e nel torrente Cismon nelle seguenti località, descritte da monte a valle:

BACINO DI PESCA N°4

Fiume Piave dalla confluenza con il Rio Bianco sulla sinistra idrografica, fino all'asta metrica Enel di Perarolo e comprende anche la porzione terminale del torrente Boite dal ponte della SS51 Alemagna alla confluenza in Piave. Quest'area è suddivisa in due settori all'altezza dello sbarramento roccioso in prossimità del ponte Cadore, la parte a monte è etichettata come zona P e quella a valle zona O.

BACINO DI PESCA N°6

Fiume Piave tra il torrente Utrigon ed il ponte canale (Gardona) di Castellavazzo.

BACINO DI PESCA N°8

Le aree di questo bacino sono due:

1. fiume Piave circa 800 metri a valle del confine nord della concessione fino alla briglia a valle del ponte della ferrovia a Cadola - Zona B (denominata zona nera).
2. fiume Piave dal ponte Dolomiti al ponte Bailey - Zona C (denominata zona verde).

BACINO DI PESCA N°12

Torrente Cismon dalla traversa di Pedesalto (Dighetta) fino ad 1 Km. a valle del ponte di Frassenè.

Le zone di pesca sono contrassegnate da apposite tabelle bianche o bianche bordate di giallo indicanti il bacino di pesca e la zona particolare di pesca.

1. I permessi sono validi dall'inizio dell'orario di pesca del mattino fino alle ore 12,00 e dalle ore 12.00 al termine dell'orario di pesca della giornata prescelta.
2. La pesca può essere esercitata esclusivamente con una sola canna munita di coda di topo, con una sola mosca secca artificiale non affondante.
3. Uso tassativo di un solo amo con una sola punta, senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.
4. I pesci appena catturati devono essere immediatamente rilasciati con la massima cautela.
5. Il pesce allamato non deve essere portato all'asciutto bensì slamato nell'acqua con cautela e in modo celere evitando di toccare le branchie con le dita e fare pressione sugli opercoli, ventre o bottoni laterali, vi è inoltre l'obbligo dell'uso del retino per il recupero del pesce.
6. E' vietato: l'uso e la detenzione di esche naturali, la pasturazione, portare sul luogo di pesca qualsiasi tipo di contenitore escluso il guadino che deve essere usato solo per il recupero del pesce precedentemente allamato.
7. All'interno delle zone "no kill" sopra menzionate, la pesca potrà essere esercitata soltanto da un numero di pescatori contingentato secondo il seguente schema:
  1. Bacino 4: sei pescatori alla volta nella zona P e 2 nella zona O;
  2. Bacino 6: quattro pescatori alla volta;
  3. Bacino 8 zona nera: otto pescatori alla volta;
  4. Bacino 8 zona verde: cinque pescatori alla volta;

5. Bacino 12: otto pescatori alla volta;
8. Il permesso deve essere riconsegnato o eventualmente rispedito tramite raccomandata A.R. al bacino che lo ha rilasciato al termine del suo utilizzo o entro e non oltre il 30 novembre del medesimo anno di utilizzo, la mancata restituzione comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la mancata restituzione del permesso associativo.
9. La richiesta e l'ottenimento del permesso comporta l'accettazione di tutte le norme in vigore (L.R. 19/98, Regolamento Provinciale) oltre a quelle dettate dall'associazione concessionaria.
10. L'inosservanza del presente regolamento o del regolamento della pesca della Provincia di Belluno (L.R. 19/98, Regolamento Provinciale) comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, inoltre il trasgressore non potrà più continuare l'azione di pesca all'interno della suddetta zona, ulteriori provvedimenti disciplinari potranno essere valutati dal consiglio direttivo dei bacini o dal collegio dei Probiviri e applicati al pescatore trasgressore.